Allegato "B" dell'atto rep.n. 56362/34219

STATUTO DELLA "FONDAZIONE SANGREGORIO GIANCARLO ETS"

Art. 1. GENESI, DENOMINAZIONE E MODELLO DI RIFERIMENTO

1.1 E' costituita una Fondazione denominata **"FONDAZIONE SANGREGORIO GIANCARLO ETS"**.

1.2 La Fondazione si ispira e applica i principi del Terzo settore, nell'ambito del modello organizzativo della Fondazione disciplinato dal Codice del Terzo settore (D.Lgs. 117/2017) e dal Codice Civile.

1.3 A seguito dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore (RUNTS) la Fondazione assumera' la denominazione "FONDAZIONE SANGREGORIO GIANCARLO ETS".

Art. 2. SEDE

2.1 La Fondazione ha sede in Sesto Calende (VA) all'indirizzo determinato con delibera dell'organo di amministrazione e pubblicizzato nelle forme di legge.

2.2 Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune puo' essere deliberato dall'organo di amministrazione e non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti. Ulteriori sedi distaccate collegate alla Fondazione potranno essere individuate o costituite sia in Italia che all'estero, previo accordo con la Fondazione stessa e nel rispetto dei regolamenti e del presente Statuto.

Art. 3. SCOPO E ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE

3.1 La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue finalita' civiche, solidaristiche e di utilita' sociale. Nello specifico la Fondazione promuove iniziative nel settore culturale/artistico e, in particolare, la conoscenza, la conservazione e la valorizzazione dell'opera e del lavoro dello scultore Giancarlo Sangregorio attraverso studi, ricerche e documentari.

3.2 La Fondazione raggiunge il fine di cui al precedente comma mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale delle seguenti attivita' di interesse generale:

- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonche' attivita' culturali di interesse sociale con finalita' educativa;
- e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attivita', esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;
- f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

- i) organizzazione e gestione di attivita' culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attivita', anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attivita' di interesse generale di cui al presente articolo;
- k) organizzazione e gestione di attivita' turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attivita' di interesse generale a norma del presente articolo.

3.3 A tal fine la Fondazione:
- collabora con altri centri museali, fondazioni ed enti locali presenti nel territorio per creare una rete di conoscenze comuni e sinergie di scopo alla luce della promozione e organizzazione di eventi legati all'arte e alla cultura contemporanea;
- intrattiene con importanti musei ed enti nazionali ed internazionali rapporti per la diffusione dell'opera ed il perseguimento delle finalita' della fondazione, cedendo (in prestito) opere nell'ambito di organizzazione di eventi e mostre;
- nel contesto dell'attivita' istituzionale ed in stretta connessione con quest'ultima, in occasione di eventi, ricorrenze e celebrazioni, promuove raccolte fondi da erogare - unitamente alle rendite derivanti dalla gestione del patrimonio - a favore di progetti ed iniziative di cui alle sopra indicate finalita';
- promuove ed attua forme di collaborazione ed integrazione con progetti di organizzazioni non lucrative che operano per la crescita civile, culturale e sociale della comunita';
- promuove e sostiene iniziative volte a creare stabili fondi di dotazione destinati agli stessi suoi fini, relativamente a specifiche aree territoriali;
- promuove una maggiore consapevolezza circa i bisogni e le potenzialita' del territorio, anche attraverso ricerche, studi, convegni, seminari, pubblicazioni e periodici;
- organizza e gestisce attivita' culturali, formative e ricreative a favore della comunita' di riferimento purche' utili al raggiungimento del fine istituzionale;
- organizza incontri e convegni, nonche' iniziative culturali che intendano favorire il pensiero creativo;
- promuove, anche in collaborazione con soggetti pubblici e/o privati, attivita' di formazione, aggiornamento, specializzazione, perfezionamento e riqualificazione nel campo degli operatori culturali, con particolare riguardo alla formazione giovanile;
- promuove attivita' dirette ad ampliare l'accesso ai servizi culturali, con particolare attenzione a raggiungere fasce di

popolazione che abitualmente non sono coinvolte in iniziative culturali innovative;
- al fine di sostenere il coraggio della creativita' in giovani scultori, ogni anno la Fondazione potra' attribuire un premio "Sangregorio" - il cui valore sara' determinato annualmente da apposita delibera dell'organo di amministrazione - a un giovane artista scelto dal Consiglio della Fondazione, purche' il soggetto destinatario si trovi in condizioni di svantaggio economico.

Art. 4. ATTIVITA' DIVERSE E DI RACCOLTA FONDI

4.1 La Fondazione puo' esercitare attivita' diverse da quelle di cui al precedente art. 3, purche' secondarie e strumentali rispetto ad esse e secondo i criteri e i limiti di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. n. 117/2017.
4.2 Nei limiti sopra indicati, l'individuazione di tali ulteriori attivita' secondarie e strumentali e' rimessa all'Organo di Amministrazione.
4.3 A titolo esemplificativo la Fondazione puo' compiere le seguenti attivita':
- stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di prestiti e mutui, a breve o a lungo termine, la partecipazione a bandi, la sottoscrizione di accordi di finanza agevolata, l'acquisto, in proprieta' o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
- amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti;
- partecipare ad associazioni, fondazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attivita' sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potra', ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;
- costituire ovvero partecipare a societa' di capitali che svolgano in via strumentale ed esclusiva attivita' diretta al perseguimento degli scopi statutari;
- assumere, direttamente o indirettamente, la gestione e la promozione di altre realta'/strutture funzionali alle finalita' ed alle attivita' della Fondazione;
- gestire direttamente o indirettamente spazi funzionali agli scopi e alle attivita' istituzionali;
- stipulare accordi per l'affidamento a terzi di parte di attivita';
- istituire premi e borse di studio;
- svolgere ogni altra attivita' idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalita' istituzionali.

4.4 La Fondazione puo' effettuare attivita' di raccolta fondi

in tutte le forme idonee consentite dalla legge tempo per tempo vigente, con espresso riferimento a quanto previsto in tema di Ente del Terzo Settore dall'art. 7 del D.lgs. 117/17.

Art. 5. PATRIMONIO ED ENTRATE

5.1 Il patrimonio della Fondazione e' utilizzato per lo svolgimento delle attivita' statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalita' civiche, solidaristiche e di utilita' sociale. Il patrimonio dovra' essere investito in modo da ottenere il maggiore reddito possibile compatibile con una gestione prudente e con la conservazione, nel lungo periodo, del suo valore.

5.2 Il patrimonio della fondazione e' composto:

A) dal fondo di dotazione:

- rappresentato inizialmente dal fondo di dotazione di valore non inferiore a quanto previsto nell'art. 22 del Codice del Terzo settore;
- incrementabile successivamente mediante conferimenti in denaro o di beni, mobili e immobili, o di altre utilita' impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati con espresso vincolo di imputazione al fondo di dotazione;
- costituito altresi' dai beni mobili e immobili acquistati dalla Fondazione con il ricavato della vendita di beni compresi nello stesso fondo di dotazione;

B) dal fondo di gestione costituito:

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attivita' della Fondazione;
- da eventuali elargizioni, donazioni o lasciti testamentari, che non siano espressamente destinati a integrare il fondo di dotazione;
- da eventuali contributi attribuiti dall'Unione europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici o privati;
- da apporti o conferimenti di denaro, beni, materiali o immateriali, mobili o immobili, o altre utilita' suscettibili di valutazione economica, contributi in qualsiasi forma effettuati senza espresso vincolo di imputazione al fondo di dotazione;
- dai ricavi delle attivita' istituzionali e di quelle secondarie strumentali;
- dai beni mobili ed immobili, materiali e immateriali, che pervengano a qualsiasi titolo alla Fondazione, e che non siano espressamente destinati al fondo di dotazione, compresi quelli acquistati dalla Fondazione medesima.

5.3 Per l'adempimento dei propri scopi la Fondazione dispone delle seguenti entrate:

- redditi derivanti dal patrimonio;
- entrate derivanti dallo svolgimento delle attivita' di interesse generale ai sensi dell'art. 3;
- contributi ed elargizioni da parte di soggetti pubblici e privati, destinati all'attuazione degli scopi statutari, non espressamente vincolati all'incremento del fondo di

dotazione patrimoniale;
- entrate derivanti da eventuali attivita' diverse, secondarie e strumentali ai sensi dell'art. 4.

Art. 6. ESERCIZIO FINANZIARIO

6.1 L'esercizio finanziario ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.
6.2 Entro il 30 aprile di ogni anno l'organo di amministrazione approva il bilancio di esercizio, redatto in conformita' a quanto previsto nell'art.13 del Codice del Terzo settore, nonche' il bilancio sociale, ai sensi dell'art. 14 del Codice del Terzo settore.
6.3 Gli avanzi delle gestioni annuali dovranno essere innanzitutto impiegati per la ricostituzione del fondo di dotazione resasi necessaria a seguito di riduzioni dello stesso per perdite, e solo per la differenza per il potenziamento delle attivita' della fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attivita'.
6.4 La Fondazione non ha scopo di lucro e non puo' distribuire utili, ed avanzi di gestione, fondi o riserve comunque denominate a chicchessia, anche nei casi di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, ne' direttamente ne' indirettamente.

Art. 7. ORGANI DELLA FONDAZIONE

7.1 Sono organi della fondazione:
- l'organo di amministrazione, detto CDA;
- l'organo di controllo, anche monocratico;
- l'organo di revisione (eventuale - nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del D. Lgs 117/2017).

Art. 8. L'ORGANO DI AMMINISTRAZIONE

8.1 L'Organo di Amministrazione, detto anche Consiglio di Amministrazione o semplicemente CDA, e' composto da tre membri, i quali eleggono tra loro il Presidente ai sensi del successivo articolo 9, fatto salvo quanto infra precisato.
8.2 E' membro a vita del CDA, nonche' Presidente dello stesso, salvo dimissioni, la signora Francesca Marcellini, nata ad Angera il 26 marzo 1973. Gli altri due membri del CDA vengono designati dal Presidente.
8.3 In caso di dimissioni o decesso di uno dei membri del CDA, subentrera' la persona designata espressamente per iscritto dal soggetto uscente e detto membro cosi' designato scadra' insieme agli altri consiglieri in carica o sara' membro a vita del CDA a seconda di quanto indicato per iscritto dal suo predecessore. In mancanza di designazione espressa per iscritto, il membro uscente sara' sostituito dal soggetto designato di comune accordo dagli altri consiglieri in carica e scadra' insieme agli stessi.
8.4 Salvo diversa disposizione, i membri (non a vita) del CDA durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili senza

limiti di mandato. Essi durano in carica sino a che il nuovo CDA sia insediato.
8.5 Non possono essere nominati membri del CDA coloro che si trovino in una delle condizioni previste dall'art. 2382 del Codice Civile.
8.6 E' prevista la possibilita' di attribuire un gettone di presenza ai membri del CDA. Sono sempre ammessi i rimborsi delle spese sostenute ed approvate dal Consiglio stesso.

Art. 9. POTERI DELL'ORGANO DI AMMINISTRAZIONE

9.1 Il CDA e' responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Registro del Terzo Settore e previsti dalla normativa vigente. Inoltre esercita ogni potere concernente l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione, nel rispetto della legge.
9.2 Al CDA spetta inoltre:
- di eleggere il Presidente (salvo quanto sopra previsto all'articolo 8 comma 2) e un Vice Presidente;
- di deliberare sulla costituzione e sulla composizione di eventuali commissioni, composte anche da membri esterni al CDA;
- di deliberare - con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri in carica - eventuali modifiche dello Statuto;
- di redigere ed approvare entro il mese di novembre dell'anno in corso il bilancio preventivo ed entro il mese di aprile dell'anno successivo il bilancio consuntivo nonche' il bilancio sociale;
- di stabilire le direttive e deliberare sulle erogazioni della Fondazione;
- di stabilire le direttive concernenti gli investimenti del patrimonio della Fondazione;
- di approvare eventuali regolamenti interni;
- la possibilita' di nominare il segretario generale, nella persona del Vice Presidente o di un Consigliere o di persona estranea al Consiglio;
- di nominare eventualmente un direttore artistico, o uno o piu' consulenti;
- di curare la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- di deliberare l'estinzione dell'Ente e la devoluzione del patrimonio nelle forme previste dall'art.16.

Art. 10. ADUNANZE DELL'ORGANO DI AMMINISTRAZIONE

10.1 Il CDA, convocato dal Presidente con l'invio dell'ordine del giorno, si riunisce di norma in seduta ordinaria ogni trimestre e straordinariamente ogni qualvolta il Presidente lo giudichi necessario o su richiesta di almeno due consiglieri.
10.2 Il Consiglio e' convocato dal Presidente mediante invito fatto ai membri del Consiglio e al Revisore, se nominato, a mezzo lettera raccomandata, telefax o posta

elettronica, da recapitarsi agli interessati almeno cinque giorni prima dell'adunanza, o - in casi d'urgenza – con invito effettuato mediante strumento che fornisca prova certa di ricezione, almeno ventiquattro ore prima dell'adunanza stessa.
10.3 Le adunanze del CDA sono valide se e' presente la maggioranza dei membri che lo compongono. Le deliberazioni, ove non diversamente disposto dal presente Statuto, devono essere prese con il voto favorevole della maggioranza dei votanti, esclusi dal computo gli astenuti. In caso di parita' prevale il voto del Presidente.
10.4 Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori e' generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
10.5 Le assemblee dell'organo amministrativo potranno tenersi anche con mezzi a distanza, con forme di videoconferenza o audioconferenza.

Art. 11. IL PRESIDENTE

11.1 Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione verso i terzi ed in giudizio, con facolta' di nominare avvocati per rappresentare la Fondazione in qualunque grado di giudizio, nonche' di rilasciare procure speciali per il compimento di determinati atti o categorie di atti.
11.2 Il Presidente del CDA - ad eccezione di quanto previsto all'art. 8 comma 2 - e' nominato dal CDA tra i propri membri, a scrutinio segreto.
11.3 Il Presidente:
- convoca e presiede il CDA;
- cura l'esecuzione delle delibere del CDA e tiene i rapporti con le autorita' e le pubbliche amministrazioni; puo' farsi sostituire da un Consigliere, in via prioritaria dal Vice Presidente;
- firma gli atti e quanto occorra per l'esplicazione di tutti gli affari che vengono deliberati, sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione, cura l'osservanza dello Statuto e ne promuove la riforma qualora si renda necessario;
- adotta in caso di necessita' ed urgenza ogni provvedimento opportuno, sottoponendolo a ratifica dell'organo competente.

Art. 12. IL VICE PRESIDENTE

12.1 Il Vice Presidente e' nominato a scrutinio segreto dal CDA tra i propri membri. Il Vice Presidente puo' sostituire il Presidente in caso di assenza o impedimento, con gli stessi poteri. La firma del Vice Presidente fa piena fede dell'assenza o impedimento del Presidente.

Art. 13. IL SEGRETARIO GENERALE (SE NOMINATO)

13.1 Il Segretario Generale e' nominato dal CDA e puo'

anche non farne parte. Egli collabora:
- alla preparazione dei programmi di attivita' della Fondazione ed alla loro presentazione agli organi, nonche' al successivo controllo dei risultati;
- all'attuazione delle deliberazioni del CDA ed alla predisposizione degli schemi del bilancio preventivo e consuntivo.
13.2 Il Segretario Generale inoltre cura la gestione dei programmi di attivita' della Fondazione ed e' responsabile del buon andamento della amministrazione. Partecipa alle sedute del CDA con parere consultivo e redige i relativi verbali.

Art. 14. L'ORGANO DI CONTROLLO

14.1 La nomina dell'organo di controllo, anche monocratico, e' obbligatoria ai sensi dell'articolo 30 del D.Lgs. n. 117/2017.
14.2 Ai componenti dell'Organo di Controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dell'Organo di Controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, secondo comma, c.c.. Nel caso di Organo di Controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno 1 (uno) dei componenti.
14.3 L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231, qualora applicabili, nonche' sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso puo' esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, primo comma, la Revisione Legale dei Conti. In tal caso l'Organo di Controllo e' costituito da Revisori Legali iscritti nell'apposito registro.
14.4 L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalita' civiche, solidaristiche e di utilita' sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del D.Lgs. n. 117/2017, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformita' alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale da' atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo.
14.5 I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
14.6 I componenti dell'Organo di Controllo sono nominati dal Consiglio di Amministratore, durano in carica tre esercizi e possono essere rieletti. Nel caso di organo collegiale, i componenti del collegio eleggono al loro interno il Presidente.

14.7 Delle proprie riunioni l'Organo di Controllo redige apposito verbale. E' ammessa la possibilita' che le riunioni dell'Organo di Controllo si tengano mediante mezzi di telecomunicazione; in tal caso si osservano le disposizioni previste per le riunioni del CDA di cui al precedente articolo 9.

Art. 15. IL REVISORE LEGALE DEI CONTI

15.1 La nomina del Revisore Legale dei Conti o di una Societa' di Revisione e' obbligatoria al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge, ai sensi dell'articolo 31 del D.Lgs. n. 117/2017.

15.2 La Revisione Legale e' svolta da un Revisore Legale dei Conti o una Societa' di Revisione Legale iscritti nell'apposito registro.

Art. 16. ESTINZIONE DELLA FONDAZIONE

16.1 In caso di estinzione o suo scioglimento, per qualunque causa, la Fondazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altri Enti del Terzo Settore (ETS) che perseguono il medesimo fine o fini analoghi a quello della Fondazione, o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro Unico Nazionale di cui al D.Lgs. n. 117/2017, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. E' escluso, in ogni caso qualsiasi distribuzione di utili o rimborso ai soci.

16.2 Al fine di provvedere alle attivita' di liquidazione il CDA nomina un liquidatore che puo' essere scelto anche tra i membri del CDA uscente.

Art. 17. CLAUSOLA DI RINVIO

17.1 La Fondazione e' disciplinata dal presente statuto e, per quanto non espressamente previsto, dalle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore) e successive modificazioni e integrazioni e, in quanto compatibili, del codice civile nonche' da ogni altra normativa in materia anche correlata alle sue attivita' e settori di attivita'.

In originale firmato:

FRANCESCA MARCELLINI

ANDREA TOSI Notaio

Registrato a VARESE in data 30 gennaio 2024 al n. 2504 serie 1T, esatti euro zero.

****

Certifico io sottoscritto dottor ANDREA TOSI, Notaio in Gallarate, iscritto al Collegio Notarile di Milano, mediante apposizione della mia firma digitale, attestata vigente dal Consiglio Nazionale del Notariato, che la presente copia su supporto informatico con caratteristiche di immutabilita' ai sensi dell'art.23 del D.Lgs. 7/3/2005 n.82 e' conforme all'originale cartaceo nei miei atti, firmato a norma di legge.

In Gallarate, nel mio studio in Piazza Garibaldi n.8, tredici febbraio duemilaventiquattro (13.2.2024)